SENT. N. 18/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **24164** del Registro di Segreteria, promosso da:

1. D.V.G.O., nato il *omissis* a *omissis* e residente a *omissis* Via *omissis* – c.f. *omissis*;

2. TE.G., nato il *omissis* a *omissis* e residente a *omissis* Strada *omissis* – c.f. *omissis*;

3. TO.G., nato il *omissis* a *omissis* e residente a *omissis* Via *omissis* – c.f. *omissis*,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce su documento informatico separato - ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. - dall'Avv. Renzo Filoia (c.f. FLIRNZ73R31H501A) e dall'Avv. Francesca Torre (c.f. TRRFNC80D47F656X), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, nonché agli indirizzi PEC indicati, difensori che dichiarano di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le comunicazioni di Cancelleria presso i seguenti indirizzi di posta elettronica: *renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it* e *francesca.torre@firenze.pecavvocati.it*

ovvero, via fax al numero: 055 7091736, in funzione del giudizio conseguente al ricorso giurisdizionale proposto avverso:

- l'**I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, P.I. 80078750587, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Zecchini e dall'Avv. Franca Borla, PEC: *avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it*, *avv. franca.borla@postacert.inps.gov.it;*

- l'**I.N.P.S. - ex Gestione INPDAP – Direzione provinciale di Torino**, in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 02121151001 con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 3,

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione integrale della propria pensione, previa declaratoria di illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione della stessa, introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni, assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023, e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al reintegro dell'asserito indebito taglio, con vittoria di onorari e spese;

Uditi, nella pubblica Udienza del 26 febbraio 2025, il relatore Consigliere Dr. Luigi GILI, l'Avvocato Franca BORLA per l'INPS, nessuno comparso per i ricorrenti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti, dopo aver, previamente, formalmente diffidato l'Inps presso la Direzione Regionale di appartenenza (v., diffida agli atti), hanno chiesto, con il ricorso giurisdizionale in discussione, che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, nella misura pari al 100% dell'inflazione, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, ed alla restituzione degli arretrati non corrisposti, oltre al risarcimento del danno.

A fondamento di tali pretese, viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il richiamato comma 309 prevede, per il periodo 2023-2024, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, in misura crescente, per scaglioni.

In buona sostanza, secondo tale disposizione normativa, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per

quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo Inps.

Secondo tale previsione, infatti, le pensioni più basse, fino a quattro volte il trattamento minimo, ricevono una rivalutazione integrale, mentre le pensioni di importo complessivamente più elevato sono suddivise in ulteriori 5 scaglioni e ricevono una rivalutazione decrescente, pari all'85% per lo scaglione più basso, riferito alle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, sino al 32% per lo scaglione più elevato, comprensivo delle pensioni superiori a dieci volte il suddetto trattamento minimo.

Il comma 310 prevede, per l'appunto, per il periodo compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2024, in via transitoria, allo scopo dichiarato di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, un incremento percentuale per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Tale incremento viene attribuito nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Ciò premesso, i ricorrenti, atteso che le menzionate riduzioni annullano proporzionalmente la rivalutazione della propria pensione, determinando una significativa perdita economica, la quale va a sommarsi alla perdita del potere di acquisto causato dall'inflazione, ritengono che tali disposizioni contrastino con il disposto di cui agli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, in quanto la riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni – c.d. raffreddamento della perequazione - configurerebbe una irragionevole limitazione del diritto alla pensione, costituzionalmente tutelato dalla

Costituzione.

Tale sacrificio economico, disposto, *ope legis*, per gli anni 2023-2024, segue ad una analoga limitazione della rivalutazione, disposta dal legislatore per il periodo 2019-2021, con legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 260 legge n. 145/2018), e, per tale motivo, risulterebbe, secondo la prospettazione attorea, non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sanciti dagli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione. La difesa dei ricorrenti evidenzia, a tal riguardo, che la limitazione temporanea della rivalutazione annuale determina, in ogni caso, effetti permanenti, in quanto le successive rivalutazioni vengono calcolate sull'importo del trattamento pensionistico dell'anno precedente, comprensivo delle precedenti rivalutazioni (cd. effetto di trascinamento).

Una riduzione temporanea dei coefficienti di rivalutazione determina, per tale motivo, la riduzione dell'importo complessivo del trattamento pensionistico non solo durante il periodo di vigenza di tale limitazione, ma anche per tutti gli anni successivi.

Secondo i ricorrenti, quindi, la previsione di un nuovo raffreddamento della perequazione, ad opera della censurata legge di bilancio 2023, sarebbe inammissibile anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale in materia (viene citata, in particolare, la sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale, con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25 del decreto legge n. 201/2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. per gli anni 2012/2013).

Ad avviso dei ricorrenti, con la sentenza n. 70/2015 la Corte costituzionale ha ritenuto che i profili di proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico fossero stati valicati, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso, nonché con irrimediabile vanificazione delle aspettative, legittimamente nutrite, dai lavoratori per il tempo successivo alla cessazione della propria attività.

È stato, altresì, sottolineato come non fosse stato ascoltato il monito, indirizzato al Legislatore con la precedente sentenza n. 316/2010, con la quale era stato segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, avrebbe esposto il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, incrinando la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo di perequazione, vale a dire, il fatto di prevedere una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni.

Ritengono i ricorrenti, inoltre, che il Legislatore non avrebbe osservato il dovere di bilanciare gli interessi dei pensionati con le esigenze finanziarie, di modo che il Legislatore, tenuto verso i pensionati a giustificare le proprie scelte ed a motivarle in maniera esaustiva, avrebbe irragionevolmente sacrificato il diritto dei pensionati, non garantendo loro una prestazione previdenziale adeguata.

Sarebbero violati, infine, anche il principio generale del diritto dell'Unione europea, che vieta discriminazioni basate sull'età ed il protocollo n. 1 sulla proprietà della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò precisato, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione della decisione del

ricorso, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale nel procedimento, già pendente, in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 309-310, della legge n. 197/2022, in riferimento agli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio l'INPS con memoria, in data 11 novembre 2024, contestando la fondatezza del ricorso, e, nel contempo, richiedendo che fossero dichiarati insussistenti tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti.

In particolare, secondo l'ente previdenziale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, l'intervento sulla perequazione non avrebbe l'effetto di paralizzare o di sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche quelli di importo più elevato, operando un raffreddamento con indici graduali e proporzionati, che non si scontrano con il principio di ragionevolezza, tali anche da non configurare alcun prelievo tributario con possibile violazione dell'art. 3 Cost.

In definitiva, l'INPS concludeva per il rigetto integrale del ricorso.

Con memoria depositata in data 18 febbraio 2025, i ricorrenti, preso atto dell'intervenuta sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025, rilevano che il Giudice delle Leggi, con la menzionata recentissima pronuncia, ha, tuttavia, ritenuto di non doversi pronunciare sulla violazione del principio dell'universalità dell'imposizione, a parità di capacità contributiva e del principio di uguaglianza, cosicché la relativa questione della progressività fiscale, ex art. 53 Cost., è rimasta non decisa.

Con il detto atto scritto viene, quindi, chiesto al giudicante di valutare simile profilo, rimettendo, se del caso, la questione, nuovamente, alla Corte

costituzionale, proprio in relazione all'asserita violazione del principio di progressività fiscale.

All'udienza odierna, la difesa dell'ente previdenziale ha concluso come da verbale.

In particolare, l'Inps, riportatasi alle osservazioni di cui alla memoria difensiva, insisteva per il rigetto del ricorso, anche alla luce di recentissima giurisprudenza contabile in materia e, in particolare, delle argomentazioni di cui alla sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, depositata in data 14 febbraio 2025 e pubblicata sulla G.U. del 19 febbraio 2025 (G.U. 1 Serie Speciale – Corte costituzionale n. 8 del 19/02/2025), opponendosi, nel contempo, all'ulteriore prospettazione di illegittimità costituzionale della normativa per cui è causa, così come richiesto dai ricorrenti con la menzionata memoria difensiva.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. *Thema decidendum* dell'odierno giudizio è la valutazione della legittimità delle misure c.d. di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni, superiori a quattro volte il minimo Inps, introdotte dalla legge di bilancio per il 2023.

1.1 Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento nel merito in quanto i profili di illegittimità costituzionale, prospettati dai ricorrenti, risultano manifestamente infondati, alla luce delle ampie argomentazioni della giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 11/2024, nonchè Sezione giurisd. Lombardia, sent. n.

64/2024), cui si fa riferimento, pienamente condivise dal giudicante.

1.2 Con le stesse è stato precisato che, con la legge di bilancio in esame, non viene messo in discussione né l'istituto della perequazione automatica delle pensioni, istituto che costituisce un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza, sancito dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, né il principio di sufficienza della retribuzione, di cui all'art. 36 della Costituzione, principio applicato, per costante giurisprudenza, anche ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (v., *ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 70/2015, par. 8).

2. Ma la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitato, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di blocco della perequazione, susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali, sopra richiamati, non impongono né assicurano il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, "alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (*ex plurimis*, Corte cost. sent. n. 316/2010, par. 3.1-3.2; sent. n. 234/2020 par. 15.2.1).

3. Ma, soprattutto, irrefutabile conferma dell'indirizzo sopra richiamato è rappresentata dalla recentissima sentenza n. 19/2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, nel giudizio di legittimità in via principale, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

3.1 Secondo la Corte costituzionale, con riferimento ai suddetti profili di legittimità costituzionale, di cui al *thema decidendum* in via principale, infatti, la legge di bilancio per il 2023, nell'introdurre misure di "raffreddamento" della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo Inps, non ha leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.

Ciò a ribadire quanto da tempo affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale in ordine ai parametri di ragionevolezza, alla stregua dei quali risulta possibile valutare la legittimità costituzionale delle scelte operate dal legislatore in materia di perequazione pensionistica.

3.2 A tale riguardo, il vincolo della ragionevolezza risulta, secondo il Giudice delle Leggi, rispettato.

Infatti, secondo la Corte, "Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un rallentamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle

pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione".

3.3 Sotto altro profilo, atteso che gli interventi limitativi della perequazione annuale devono essere sorretti da un'esplicita motivazione economico-finanziaria, basata su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost., sentenze n. 234/2020 e n. 250/2017), con la citata sentenza n. 19/2025 è stato statuito che "le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643). In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l'iniziativa legislativa si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. A fronte di ciò, si chiarisce che l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili.

Il documento conferma che la manovra di finanza pubblica comporta un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023 e che, quindi, le misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicati sono assunte in deficit (ossia con il ricorso ad ulteriore indebitamento), come consentito dalla temporanea sospensione delle regole europee del patto di stabilità. In questo complessivo contesto – di cui pure i rimettenti paiono pienamente consapevoli – si collocano anche gli interventi nel settore della previdenza.

La stessa relazione, inoltre, illustra in dettaglio la distribuzione del monte pensioni in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame.

Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di "elasticità" rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso".

3.4 Peraltro, nel solco di quanto già in precedenza osservato nella sentenza n. 234 del 2020, allorché venne precisato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle precedenti sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, è stato ora ribadito (v., sent. n. 19/2025) che detti principi "…però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. …La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del

2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018).

La sentenza n. 234 del 2020 ha, poi, ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).

È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)".

Se ne deduce, pertanto, che il riferito meccanismo di raffreddamento, introdotto dal legislatore, sia "non manifestamente irragionevole" e, come tale, espressione della legittima discrezionalità del legislatore.

3.5 Quanto alle censure, rivolte ai ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi quindici anni, secondo cui la misura avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla pur temporanea riduzione degli indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di "trascinamento", intollerabilmente lesivo dei

margini di resistenza all'inflazione anche dei trattamenti medio-alti e ciò in contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l'assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita, la Corte costituzionale, sul punto, è dell'avviso che il modulo di "raffreddamento" in esame sia, in realtà, meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, che pure hanno già superato, in precedenza il vaglio di legittimità costituzionale.

3.6 In particolare, "rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l'odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun contributo di solidarietà aggiuntivo" (v., sent. n. 19/2025).

3.7 Del resto, secondo la Corte costituzionale, "Con particolare riguardo all'effetto di trascinamento, normalmente conseguente ad ogni limitazione dell'indicizzazione, questa Corte ha già affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010, nonché sentenza n. 234 del 2020).

A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.

Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici" (v., sent. n. 19/2025).

4. In definitiva, ogni prospettata censura di illegittimità costituzionale, sotto il profilo dei parametri, di cui ai menzionati artt. 3,23, 36 e 38 Cost., è stata giudicata infondata dal Giudice delle Leggi ed il giudicante ne prende doverosamente atto.

5. Ne consegue che, tenuto conto delle argomentazioni che precedono, più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 19/2025, *supra* ampiamente richiamata, ogni censura di incostituzionalità delle disposizioni contenute nei commi 309 e 310 dell'art. 1 della legge 197/2022, con riguardo ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., risulta non fondata.

6. Con riguardo, poi, alla delimitazione del *thema decidendum*, così come prospettato nella memoria, da ultimo depositata dalla difesa, la stessa Corte costituzionale (v., sent. n. 19/2025, par. 8 e segg.), dopo aver precisato che nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere prese in esame questioni o profili di costituzionalità dedotte solo dalle parti e dirette quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell'ordinanza di rimessione (*ex plurimis*, sentenze n. 144, n. 140 e n. 112 del 2024), ha osservato che, nella fattispecie, "le parti private hanno prospettato una lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario, presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost., perché la limitata indicizzazione delle pensioni

superiori a un certo importo si configurerebbe come una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera patrimoniale, priva però dei requisiti di generalità, proporzionalità e progressività del prelievo…; una prestazione patrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola categoria di contribuenti, in violazione del principio dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, con conseguente disparità di trattamento anche rispetto ai lavoratori ancora in servizio".

La Corte ha concluso, sul punto, statuendo che "Si tratta di profili che i rimettenti non hanno inteso fare oggetto di specifiche questioni, sicché essi, in quanto diversi da quelli individuati dalle ordinanze di rimessione, non devono essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte" (v., sent. n. 19/2025).

6.1 Ciò premesso, tuttavia, la sollecitazione della difesa, nel senso della ulteriore rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della pretesa violazione del principio di universalità dell'imposizione, a parità di capacità contributiva – questione della progressività fiscale ex art. 53 Cost. – non incontra il favorevole scrutinio di questo Giudice, atteso che il menzionato meccanismo "raffreddativo" della perequazione non appare qualificabile alla stregua di un tributo.

6.2 Come, infatti, già, in precedenza, statuito dalla stessa Corte costituzionale (v., sent. nn. 70/2015, par. 4 e 234/2020, par. 16), ogni intervento normativo, quale quello per cui è causa, avente natura di "raffreddamento" o, comunque, di esclusione della rivalutazione delle pensioni, non riveste natura tributaria, non prevedendosi alcuna decurtazione o alcun tipo di prelievo a carico del titolare del trattamento pensionistico, di modo che non appare

ontologicamente corretto fare riferimento alla nozione di tributo per la natura e le modalità di previsione.

Peraltro, la non riconoscibilità dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina la manifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale, con riferimento ai parametri di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (v., *ex multis*, Sez. Lombardia, sent. n. 64/2024, nonché Sez. Lazio, sent. n. 238/2024), limitandosi, la norma in esame, a rimodulare la rivalutazione delle pensioni.

6.3 Con la sentenza n. 234/2020 la Corte costituzionale aveva già fornito un autorevole contributo in materia, precisando che "la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica" (v., Corte cost. n. 234/2020, n. 70/2015 e n. 19/2025) che, nel vaglio di legittimità, incontra un triplice limite di ragionevolezza: rispetto dell'eguaglianza sostanziale, motivazione economico finanziaria dell'intervento e temporaneità dell'intervento stesso.

All'interno di tale perimetro, tuttavia, sussiste piena discrezionalità del legislatore: "la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario (sent. n. 70/2015), non sussistendo un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza" (sent. n. 19/2025 e precedenti ivi citati).

Simile enunciazione chiarisce come il blocco della rivalutazione non possa

considerarsi un prelievo tributario.

Così come già precisato, peraltro, da questa stessa Sezione "Non si tratta di un prelievo inteso come decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico quanto, invece, della modulazione della rivalutazione da riconoscere ai diversi trattamenti pensionistici" (v., Sez. Piemonte, sent. n. 16/2025).

6.4 Al contrario, si ribadisce, il mero raffreddamento del meccanismo perequativo non costituisce prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio e destinata a reperire risorse per l'erario, circostanza tipica delle misure tributarie.

In effetti, sulla base delle stesse argomentazioni della Corte costituzionale, viene esclusa la non irragionevolezza della riduzione della perequazione, ai sensi degli articoli 36 e 38, escludendo che si tratti di prelievo forzoso, in realtà, essendo la scelta legislativa finalizzata a determinare il quantum di rivalutazione spettante.

"La prospettazione di parte ricorrente, invero, parte dall'erroneo assunto che la prestazione pensionistica spettante sia quella cristallizzata con l'applicazione della piena rivalutazione monetaria.

Tuttavia, se è vero che l'articolo 11, comma 1, d.lgs. n. 503/1992, ha introdotto la moderna perequazione automatica delle pensioni, agganciandola all'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, è altrettanto vero che la stessa norma, attraverso il rinvio ai criteri e le modalità, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ha previsto una graduazione nel riconoscimento della rivalutazione (la percentuale di aumento veniva parametrata all'entità del trattamento

pensionistico, con possibile rideterminazione annuale con decreto interministeriale).

Ciò significa, in altri termini, che lo stesso meccanismo normativo ha in sé l'idea della graduazione e, conseguentemente, non può ritenersi che il trattamento pensionistico costituisca un diritto quesito nel *quantum* rivalutato. Ciò che è un diritto quesito è il trattamento pensionistico base, non l'importo della rivalutazione: quest'ultima, invero, è rimessa alla ragionevole discrezionalità del legislatore.

Da ciò consegue, pertanto, che la riduzione della rivalutazione non può considerarsi alla stregua di un prelievo" (v., Sez. Piemonte, sent. n. 16/2025, cit.).

6.5 Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, quindi, la manifesta infondatezza delle censure riproposte, nell'occasione, dai ricorrenti, ed oggetto di ulteriore sollecitazione con la nota del 17 febbraio 2025, anche con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

6.6 In definitiva, deve ritenersi, confermata l'assenza, nel vigente ordinamento giuridico previdenziale, di una norma da cui poter evincere un principio che imponga di adeguare, in modo automatico e continuativo, le pensioni alle retribuzioni dei pari grado in servizio attivo, non risultando compatibili le rispettive situazioni giuridiche (v., *ex multis*, Sez. giurisd. Lazio, sent. n. 238/2024).

In altre parole, alla stregua delle osservazioni della Corte costituzionale, non appare riconoscibile alcuna forma di "riliquidazione automatica" generalizzata, istituto non presente, in termini cogenti, né nell'ordinamento

costituzionale né in quello ordinario.

Non a caso, anche nell'ultima occasione, la Corte costituzionale ha affrontato le criticità pertinenti la perequazione pensionistica, esaminandole con riferimento ai rischi derivanti sul potere d'acquisto della pensione dall'aumento del costo della vita ma senza prevedere alcun diritto alla perequazione in termini di "aggancio" della pensione ai futuri miglioramenti del personale in servizio (cfr., Sentenza Corte cost., sent. nn. 70/2015 e 173/2016; *idem*, sent. n. 66/2019/A).

6.7 Deve, in definitiva, trarsi la conclusione sia della carenza, nell'ordinamento giuridico vigente, di un principio che renda cogente la riliquidazione automatica delle pensioni, con aggancio alla dinamica salariale dei dipendenti di pari grado in attività di servizio, sia della non incompatibilità di simile assetto con i principi costituzionali affermati in Costituzione (v., artt. 3 e 36).

7. Le medesime ragioni, sopra esposte, inducono ad escludere anche i profili di illegittimità prospettati dai ricorrenti, peraltro, in forma del tutto generica, sul piano sovranazionale, con riferimento al principio generale del diritto dell'Unione europea che vieta discriminazioni basate sull'età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato, a tal riguardo anche l'art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e con riferimento al protocollo n. 1 sulla proprietà della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

7.1 Con riferimento a tale ultimo parametro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, pur non ammettendo la soppressione integrale del trattamento

pensionistico, non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità ed i diritti fondamentali dell'individuo (*ex plurimis*, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceição Mateus e Santos Januário contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).

8. Ne consegue, in definitiva, il rigetto di tutte le questioni prospettate con gli atti scritti dai ricorrenti, in via gradata, unitamente alla pronuncia conclusiva di rigetto integrale del ricorso per infondatezza del medesimo.

9. Tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni trattate, le spese legali possono essere integralmente compensate tra le parti.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, in composizione monocratica, ai sensi del disposto dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. **24164** del registro di segreteria,

RIGETTA

il ricorso e compensa integralmente le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Giudice

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, *data della firma digitale*

Il Giudice

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 06/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente